

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1.

Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Suppressione del sistema previdenziale dei consiglieri regionali)

1. Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura, è soppresso il sistema previdenziale di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)). Sono, conseguentemente, soppressi:
 - a) la trattenuta obbligatoria, a carico del consigliere regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali);
 - b) i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.
2. Per i percettori di prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonché per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali,

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 26 février 2018,

portant nouvelles dispositions relatives au système de sécurité sociale des conseillers régionaux.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Suppression du système de sécurité sociale des conseillers régionaux)

1. Le système de sécurité sociale visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 portant dispositions relatives aux indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'à la sécurité sociale des conseillers régionaux) est supprimé pour les conseillers qui seront élus lors de la XV^e législature et des législatures suivantes. Par conséquent, il est procédé à la suppression :
 - a) De la retenue obligatoire prévue à la charge de chaque conseiller régional par le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions relatives aux indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'à la sécurité sociale des conseillers régionaux) ;
 - b) Des cotisations à la charge du budget du Conseil régional prévues par la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999.
2. Les personnes qui perçoivent une pension au sens de la LR n° 33/1995 et de la LR n° 28/1999 ainsi que celles qui ont rempli le mandat de conseiller régional lors de la XIV^e législature et/ou des législatures précédentes et qui

ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni di cui alle leggi regionali in materia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, come integrate dalla stessa. In caso di rielezione successiva, la posizione contributiva del consigliere rieletto, stante quanto previsto dal comma 1, rimane quella maturata nelle legislature precedenti alla XV, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 2

(Contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare)

1. Ai consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura che ne facciano richiesta è trattenuto, a titolo di contribuzione previdenziale, un importo pari all'8,80 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 33/1995, da versare a sostegno della rispettiva previdenza complementare indicata dal Consigliere unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura del 24,20 per cento.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma 1 non è effettuato nel caso in cui il Consigliere sia titolare di pensione diretta.
3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale di cui al comma 1 è versata per un periodo massimo di 15 anni, tenuto conto anche degli anni di mandato esercitati dal Consigliere antecedentemente alla XV legislatura.

Art. 3

(Nuova denominazione dell'Istituto dell'assegno vitalizio)

1. La denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

Art. 4

(Pubblicazione)

1. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza:
 - a) i nominativi di coloro che percepiscono prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999, nonché l'importo mensile netto per ciascuno di essi;
 - b) i nominativi di coloro che, avendo esercitato la fa-

ont acquis le droit à la pension en cause mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge requise ou n'en bénéficient pas encore à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent de tomber sous le coup des dispositions législatives en vigueur en la matière à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, telles qu'elles sont complétées par celle-ci. Compte tenu des dispositions du premier alinéa, au cas où lesdites personnes seraient réélues lors des prochaines législatures, leur état des cotisations demeure celui atteint à la fin de la XIV^e législature, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.

Art. 2

(Cotisations facultatives de retraite complémentaire)

1. Tout conseiller élu lors de la XV^e législature et/ou des législatures suivantes peut demander qu'une somme correspondant à 8,80 p. 100 de l'indemnité de mandat prévue par le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1995 lui soit retenue à titre de cotisation sociale pour être versée au fonds de retraite complémentaire de son choix, à laquelle s'ajoutent les cotisations à la charge du Conseil régional, qui sont fixées à 24,20 p. 100 de l'indemnité susmentionnée.
2. Lorsqu'un conseiller est titulaire d'une pension de retraite directe, les cotisations visées au premier alinéa ne sont pas versées.
3. Les cotisations à la charge du Conseil régional visées au premier alinéa sont versées pour un maximum de quinze ans, les années pendant lesquelles l'intéressé a rempli le mandat de conseiller lors des législatures précédant la XV^e étant prises en compte dans le calcul y afférent.

Art. 3

(Nouvelle dénomination de l'Institut de la pension viagère)

1. La dénomination de l'Institut de la pension viagère visé à la LR n° 28/1999 est remplacée, partout où elle figure, par la dénomination suivante : « Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux ».

Art. 4

(Publication)

1. Les informations ci-après sont publiées sur le site institutionnel du Conseil, suivant les modalités établies par le Bureau de la Présidence :
 - a) Noms des personnes qui perçoivent une pension au sens de la LR n° 33/1995 et de la LR n° 28/1999 ainsi que montant mensuel net y afférent ;
 - b) Noms des personnes qui, ayant choisi l'option visée à l'art. 3 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre

- coltà di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), hanno percepito o percepiscono la liquidazione dell'assegno vitalizio e il relativo importo netto;
- c) i nominativi di coloro che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 28/1999, hanno percepito o percepiscono la prestazione previdenziale in forma di capitale e i relativi importi netti;
 - d) i nominativi di coloro che hanno ritirato o ritirano, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 28/1999, le trattenute obbligatorie versate e i relativi importi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e di cui al comma 4, sono inoltre indicati gli importi complessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, nonché dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.
 3. Per i consiglieri regionali di legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto alle prestazioni previdenziali, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età o che non le percepiscono ancora alla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati gli importi complessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 33/1995, nonché dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della l.r. 28/1999.
 4. Nel caso di reversibilità, è indicata, in forma anonima, a fianco del nominativo del consigliere deceduto, la presenza di aventi titolo e il relativo importo netto.
 5. La pubblicazione di cui al comma 1, lettera a), è mantenuta, per ogni soggetto, per il triennio successivo alla data dell'ultima erogazione; quella di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nonché quella di cui al comma 3 è mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 26 febbraio 2018.

Il Presidente
Laurent VIÉRIN

- 2016 (Loi régionale de stabilité 2017/2019), ont recouvré ou recouvrent, en une seule fois, la part de pension qu'il leur reste à percevoir, ainsi que montant net y afférent ;
- c) Noms des personnes qui ont perçu ou perçoivent leur pension en une seule fois sous forme de capital, au sens de l'art. 7 de la LR n° 28/1999, ainsi que montant net y afférent ;
 - d) Noms des personnes qui ont choisi ou choisissent, au sens du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 28/1999, de se faire rembourser les cotisations obligatoires versées, ainsi que montant y afférent.

2. Pour les personnes visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa et pour celles visées au quatrième alinéa, sont également publiés les montants globaux des retenues obligatoires à la charge de chacune au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995, ainsi que ceux des cotisations à la charge du budget du Conseil régional au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999.
3. Pour les personnes qui ont exercé le mandat de conseiller régional lors de la XIV^e législature et des législatures précédentes et qui ont acquis le droit à la pension, mais qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge requise ou n'en bénéficient pas encore à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ce sont les montants globaux de la retenue obligatoire à la charge de chacune au sens du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 qui sont publiés, ainsi que ceux des cotisations à la charge du budget du Conseil régional au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 28/1999.
4. Au cas où une pension de réversion serait versée, l'existence d'ayants droits est indiquée, de manière anonyme, en regard du nom du conseiller décédé, ainsi que le montant net de ladite pension.
5. Les informations visées à la lettre a) du premier alinéa sont disponibles sur le site institutionnel pendant trois ans à compter de la date du dernier versement reçu par chaque conseiller, alors que celles visées aux lettres b), c) et d) ainsi qu'au troisième alinéa le sont pendant trois ans à compter de la date de leur publication.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 26 février 2018.

Le président,
Laurent VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di legge n. 127;
- di iniziativa del consigliere ROSSET Andrea;
 - Presentata al Consiglio regionale in data 29/12/2017;
 - Assegnata alla I^a Commissione consiliare permanente in data 03/01/2018;
 - Acquisito il parere della I Commissione consiliare permanente espresso in data 01/02/2018, con emendamenti e relazione del Consigliere ROSSET;
 - Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06/02/2018 con deliberazione n. 3220/XIV;
 - Trasmessa al Presidente della Regione in data 08/02/2018;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2018, n. 1.

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue:

“1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 3,5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e pari all'8,80 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).”

- ⁽²⁾ L'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevede quanto segue:

“[1. L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale è costituito:]

...

b) dai contributi a carico del bilancio del Consiglio

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Proposition de loi n. 127;
- à l'initiative de Conseiller ROSSET Andrea;
 - présentée au Conseil régional en date du 29/12/2017;
 - soumise à la I^{ère} Commission permanente du Conseil en date du 03/01/2018;
 - examinée par la I^{ère} Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 01/02/2018 - avec amendements et rapport du Conseiller ROSSET;
 - approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 06/02/2018 délibération n. 3220/XIV;
 - transmise au Président de la Région en date du 08/02/2018;

regionale, in misura pari al 24,20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale; tali contributi sono versati per un periodo massimo di quindici anni;”

Nota all'articolo 2:

- ⁽³⁾ L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 prevede quanto segue:

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è pari a euro 5.185 lordi.”

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 prevede quanto segue:

“Art. 3

(Liquidazione della posizione in prestazione definita)

- 1. Ai titolari di assegno vitalizio nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di chiedere la liquidazione della propria posizione in forma di capitale. In tal caso, il capitale spettante è pari alla riserva matematica al 31 dicembre 2016 calcolata tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, e, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare, decurtato degli eventuali importi di assegno vitalizio corrisposti dal 1° gennaio 2017 al momento della liquidazione del capitale.*
- 2. Ai consiglieri regionali di legislature antecedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno maturato il diritto all'as-*

segno vitalizio nel regime della prestazione definita, ma che non hanno ancora raggiunto il limite di età, nonché ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno una posizione nel regime della prestazione definita è data facoltà, entro il 31 marzo 2017, di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il capitale spettante è pari al valore attuale medio degli oneri al 31 dicembre 2016, determinati attualizzando l'ammontare dell'assegno vitalizio, calcolato tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, spettante dalla data di maturazione del limite di età per il percepimento dell'assegno stesso; il valore attuale medio degli oneri tiene conto, ove spettante, della reversibilità a favore del nucleo familiare. La prestazione è liquidata in forma di capitale al raggiungimento del limite di età.

3. La riserva matematica di cui al comma 1 e il valore attuale medio degli oneri di cui al comma 2 sono definiti tenuto conto della speranza di vita desunta dalla più recente tavola di mortalità pubblicata dall'Istat e delle aspettative di adeguamento contenute nelle proiezioni Istat. Il tasso di attualizzazione è definito sulla base delle aspettative di rendimento dell'Istituto dell'assegno vitalizio alla data di valutazione.
4. L'ammontare del capitale spettante ai sensi del comma 1 o del comma 2 è abbattuto dell'11 per cento.”.

(5) L'articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevede quanto segue:

“Art. 7

(Modalità di erogazione dell'assegno vitalizio)

1. Nel regime della capitalizzazione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è costituito dal capitale come definito all'articolo 6, comma 1, ovvero dalla corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità. Nel regolamento di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicati i parametri necessari ai fini del calcolo dei predetti coefficienti di conversione.

2. -

3. Nel regime della capitalizzazione, l'erogazione della prestazione è liquidabile in forma di capitale solo dopo il complessivo trasferimento da parte della Regione all'Istituto delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2. Fino a quel momento, all'ex consigliere che ha maturato il diritto all'assegno vitalizio ed ha optato per l'erogazione della prestazione in forma di capitale è comunque garantita l'erogazione della prestazione in forma di rendita e la successiva erogazione della prestazione in forma di capitale è dedotta delle prestazioni già erogate.”.

(6) L'articolo 9, comma 1, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 prevede quanto segue:

“Art. 9

(Casi di restituzione e di riscatto)

1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è data facoltà, al termine di un periodo di almeno cinque anni di mandato, di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1995, mentre le quote versate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), ed il rendimento eventualmente conseguito rimangono in capo all'Istituto e sono vincolate alle finalità previdenziali dell'ex consigliere regionale (18).
2. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione è consentito, entro dodici mesi dalla cessazione del mandato o dall'entrata in vigore della presente legge, se si tratta di consiglieri regionali di precedenti legislature, il riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente al totale accantonato o convertito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, se motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale.
3. La facoltà di restituzione, di cui al comma 1, e quella di riscatto, di cui al comma 2, sono subordinate alle effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto.”.

(7) Vedasi nota 1.

(8) Vedasi nota 2.

(9) Vedasi nota 7

(10) Vedasi nota 8.